Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 giugno 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(5886)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **1520.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale di Vibo Valentia.

N. 1520. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale di Vibo Valentia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **714.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 disposto a favore del comitato provinciale di Alessandria della associazione stessa dalla signora Beatrice Marziani, con testamento olografo redatto in data 21 giugno 1963 e pubblicato in Alessandria il 18 giugno 1964, repertorio 18430 per atto notaio Carlo Mussa di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **715.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Aritzo.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Aritzo (Nuoro), la donazione di un'area di mq. 170, sita in Aritzo, confinante per un lato col corso Umberto, e per i restanti lati con terreno di proprietà comunale, da destinare a costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio Arcadio Bagella in data 12 marzo 1964, repertorio n. 41736, registrato a Nuoro il 1° aprile 1964.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **716.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in Oppido Mamertina.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Oppido Mamertina un'area di mq. 400 sita in Oppido Mamertina, limitante con la via Cavour, con la via Mazzini, con la via Rocco dei Serbi e con un fabbricato di case popolari, da destinare a costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio Domenico Florio in data 15 settembre 1965, repertorio n. 8106/3530, registrato in Oppido Mamertina il 21 settembre 1965.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **717.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in Francofonte.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Francofonte la donazione di un'area di mq. 460, sita in Francofonte, confinante con via Messina a nord, con case di Mercorillo ed eredi Gambera ad est, con via Regina Margherita a sud, da destinare a costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio dott. Salvatore Saraceno in data 29 marzo 1965, repertorio n. 22729, raccolta n. 1292, registrato a Lentini il 10 aprile 1965.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1968.

Nomina del commissario e del vice commissario della Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva della Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1963 (registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1963), concernente la nomina dei componenti del comitato nazionale di detta Opera, per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963 (registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1963), concernente la nomina del presidente e del vice presidente del predetto comitato nazionale;

Considerato che, in dipendenza del raggiungimento della maggiore età da parte degli orfani di guerra, i compiti istituzionali principali dell'Opera sono venuti pressochè ad esaurirsi;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di non procedere alla rinnovazione dei normali organi dell'amministrazione centrale dell'opera, già scaduti, ma di far luogo ad una gestione commissariale che assicuri la prosecuzione della normale amministrazione e formuli, nel contempo, concrete proposte per la devoluzione dei restanti fini istituzionali dell'opera ad altro organismo qualificato, nonchè per la sistemazione del personale dipendente e per il trasferimento del patrimonio dell'Opera all'ente successore;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Francesco Alberti è nominato commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra con l'incarico di provvedere alla normale amministrazione e di formulare, entro il 30 aprile 1969, concrete proposte per la devoluzione dei restanti fini istituzionali dell'Opera ad altro organismo qualificato, nonchè per la sistemazione del personale dipendente e per il trasferimento del patrimonio all'ente successore.

Nell'espletamento dei predetti compiti il commissario sarà coadiuvato dall'avv. Renato Jaselli, che viene nominato vice commissario della stessa opera.

Art. 2.

Il commissario sostituisce gli organi dell'amministrazione centrale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, esercitando tutti i poteri ad essi spettanti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1968
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 138

(5661)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1968.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1960 concernente l'istituzione dei premi della cultura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1954, 10 gennaio 1958, 1° ottobre 1960, 2 dicembre 1960, concernenti l'istituzione dei premi della cultura ed altre iniziative dirette a dare sempre maggiore impulso al progresso civile e morale della Nazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare parzialmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1960, che stabilisce le caratteristiche e le modalità di conferimento dei premi anzidetti;

Tenuto conto altresì che la commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 1960 è cessata dalla carica per scadenza del quinquennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto del 15 dicembre 1960;

Considerata l'opportunità di ricostituire la commissione per l'attribuzione dei premi relativi al triennio 1965-1967, chiamando a farne parte le personalità preposte agli istituti ed alle associazioni più rappresentative, operanti nel campo della cultura e dell'editoria;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1960 è modificato come segue:

« Lo scrittore da premiare è scelto tra coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere, nelle arti e nelle discipline morali e scientifiche ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1960 è sostituito dal seguente:

« La designazione dello scrittore e dell'editore da premiare per gli anni 1965, 1966 e 1967 verrà fatta, non oltre il 30 giugno 1968, da una commissione presieduta dal senatore a vita Eugenio Montale e composta da:

il presidente dell'Accademia dei lincei;

il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

il presidente dell'Accademia della Crusca;

il vice presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

il rettore dell'Università di Roma;

il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana;

il segretario del Sindacato nazionale scrittori;

il presidente dell'Associazione italiana editori;

il presidente della Federazione italiana editori giornali;

il presidente dell'Associazione italiana librai;

il direttore generale dei Servizi informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha anche funzioni di segretario ».

Art. 3.

E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1960.

Art. 4.

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1960 è sostituito dal seguente testo:

« Le spese inerenti alle attività previste dal presente decreto gravano sul capitolo 2592 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1968
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 77

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1968.

Riduzione del limite massimo della spesa complessiva stabilito con decreto ministeriale 6 giugno 1967 per l'erogazione del contributo nelle spese di gestione per la raccolta e distillazione del vino prodotto in Sicilia nella vendemmia 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 11, contenente norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, allo istituto regionale della vite e del vino di Palermo di contributi nelle spese e negli interessi per la raccolta e trasformazione di partite di vino genuino di gradazione non inferiore a 11 gradi prodotto nella vendemmia 1966 da avviare alla distillazione;

Considerato che per l'erogazione di detti contributi il limite massimo della spesa complessiva è stato stabilito in L. 660.000.000, per la raccolta di 220.000 ettolitri di vino, a carico del capitolo 8.206 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1967;

Considerato che alla suddetta raccolta del vino sono affluiti soltanto ettolitri 2.336 a fronte dei 220.000 previsti;

Tenuto conto che il quantitativo di prodotto affluito alla raccolta può comportare una spesa non superiore a L. 8.000.000;

Decreta:

Articolo unico

A modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 giugno 1967 il limite massimo della spesa complessiva per l'erogazione dei contributi concessi è ridotto a lire 8.000.000 e pertanto si disimpegna la differenza di lire 652.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1968
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 274

(5663)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Estensione dei benefici concessi all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise con decreto ministeriale 6 luglio 1967 anche per il vino prodotto nei comuni della Lucania nella vendemmia 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 45, contenente norme per la concessione di un contributo dello Stato per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, da avviare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori della Puglia;

Vista la domanda con la quale l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ha chiesto l'estensione dei benefici concessi con il citato decreto ministeriale 6 luglio 1967 anche per il vino prodotto nei comuni della Lucania;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la domanda predetta in quanto la produzione vinicola della Lucania grava sul mercato pugliese;

Decreta:

Ferme restando tutte le altre norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1967, il contributo dello Stato previsto con il citato decreto è concesso all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise anche per il vino prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori della Lucania.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1968
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 369

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica della voce n. 04.04 della tariffa stessa;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 22 aprile 1968, la nomenclatura statistica delle merci comprese nella voce n. 04.04 della vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, è modificata come indicato nella unita tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

TABELLA

- Voce di tariffa n. 04.04-A; discriminazione statistica « b », a pie' pagina; numeri di statistica « 08 » e « 11 »:

I numeri di statistica « 08 » e « 11 », a pie' pagina, sono modificati come segue:

- in pezzi condizionati sotto vuoto:
- - con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:
09 - - - uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.
10 - - - uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.

- Voce di tariffa n. 04.04-C-I-a-2; discriminazione statistica « c », a pie' pagina; numero di statistica « 36 »:

Il numero di statistica « 36 », a pie' pagina, è modificato come segue:

- - altri:
29 - - - in imballaggi di contenuto netto di 250 g o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %
30 - - - non nominati

- Voce di tariffa n. 04.04-C-I-b-1; discriminazione statistica « d » a pie' pagina; voci di tariffa n.ri « 37 » e « 38 »:

I numeri di statistica « 37 » e « 38 », a pie' pagina, sono modificati come segue:

- - in pezzi condizionati sotto vuoto:
- - - con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:
32 - - - - uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C e inferiore a 160 U.C.
43 - - - - uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C

- Voce di tariffa n. 04.04-C-I-c-1; discriminazione statistica « a », a pie' pagina, numero di statistica « 82 »:

Il numero di statistica « 82 », a pie' pagina, è modificato come segue:

- altri con tenore in peso di materie grasse:
83 - - inferiore o uguale al 36 %
86 - - superiore al 36 %

- Voce di tariffa n. 04.04-C-I-c-2; discriminazione statistica « b », a pie' pagina; numero di statistica « 94 »:

Il numero di statistica « 94 », a pie' pagina, è modificato come segue:

- non nominati, con tenore in peso di materie grasse:
92 - - inferiore o uguale al 36 %
93 - - superiore al 36 %

- Voci di tariffa n.ri 04.04-C-II-a, 04.04-C-II-b-1 e 04.04-C-II-b-2; numeri di statistica « 17 », « 20 » e « 23 »:

I numeri di statistica « 17 », « 20 » e « 23 », sono sostituiti, rispettivamente, con le lettere « g », « h » ed « i » e sono inserite, a pie' pagina, le seguenti discriminazioni statistiche:

g
18 - in imballaggi di contenuto netto di 250 g o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %
19 - altri

h
21 - in imballaggi di contenuto netto di 250 g o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %
22 - altri

i
24 - in imballaggi di contenuto netto di 250 g o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %
25 - altri

(5526)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1968, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 772 Div. Gab. del 9 marzo 1968, con la quale la prefettura di Massa-Carrara comunica che, a seguito delle dimissioni del rag. Ennio Fialdini, è stato eletto sindaco del comune di Massa il geom. Umberto Barbaresi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il rag. Ennio Fialdini con il geom. Umberto Barbaresi;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Umberto Barbaresi è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Massa, del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del rag. Ennio Fialdini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(5497)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di quattro componenti del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965 relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 1451/14.6 del 20 aprile 1968, con la quale la prefettura di Bologna comunica che:

il sig. Radames Costa è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Ferrara in sostituzione del sig. Flaviano Malaguti;

il sig. Luciano Silvano Galeotti è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Forlì in sostituzione del commissario prefettizio dott. Guido Saladino;

il dott. Ignazio Marotta è stato nominato commissario prefettizio all'amministrazione provinciale di Ravenna in sostituzione del presidente ins. Giuseppe Gambi;

il dott. Giuseppe Foti è stato nominato commissario prefettizio al comune di Ravenna in sostituzione del sindaco prof. Bruno Benelli;

Ritenuta la necessità di operare in seno al comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna i signori:

Costa Radames, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Ferrara in sostituzione del sig. Flaviano Malaguti;

Galeotti Luciano Silvano, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Forlì in sostituzione del commissario prefettizio dott. Guido Saladino;

Marotta dott. Ignazio, quale commissario prefettizio all'amministrazione provinciale di Ravenna in sostituzione del presidente ins. Giuseppe Gambi;

Foti dott. Giuseppe, quale commissario prefettizio al comune di Ravenna in sostituzione del sindaco prof. Bruno Benelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(5496)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di membri del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno;

Vista la nota n. 3 del 28 febbraio 1968, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Ubaldo Pettazzi dalla carica di sindaco effettivo della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno, conferitagli su designazione del consiglio centrale della federazione nazionale sopracitata;

Vista la deliberazione in data 11 dicembre 1967, con la quale il consiglio precitato ha designato quale sindaco effettivo, in sostituzione del sig. Ubaldo Pettazzi dimissionario, il sig. Luigi Dal Magro, che già ricopriva la carica di sindaco supplente presso la predetta cassa mutua provinciale, e quale sindaco supplente il signor Walter Sanzovo in sostituzione del sig. Luigi Dal Magro, designato sindaco effettivo;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno;

Decreta:

Sono nominati i seguenti membri del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno:

Dal Magro Luigi, sindaco effettivo, in sostituzione del sig. Ubaldo Pettazzi, dimissionario;

Sanzovo Walter, sindaco supplente, in sostituzione del sig. Luigi Dal Magro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia;

Vista la nota n. 18724 del 2 agosto 1967, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato l'avvenuto decesso del sig. Umberto Apostoli, designato quale sindaco effettivo da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia, nella riunione del 13 giugno 1966, in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Vista la designazione del sig. Dante Rastelli, in sostituzione del deceduto, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua provinciale, quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali trasmesso dalla federazione nazionale delle predette casse mutue di malattia con la nota soprarichiamata;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia;

Decreta:

Il sig. Dante Rastelli è nominato membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia in sostituzione del sig. Umberto Apostoli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria;

Vista la nota pervenuta a questo Ministero in data 21 agosto 1967, con la quale il sig. Domenico Mileto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro supplente del predetto collegio sindacale, conferitagli su designazione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali:

Vista la deliberazione in data 11 dicembre 1967, con la quale il consiglio precitato ha designato, per la sostituzione, il sig. Giuseppe Stracuzza;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Stracuzza è nominato membro supplente del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria in sostituzione del sig. Domenico Mileto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(5507)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 3 aprile 1967, n. 65, con la quale l'amministrazione provinciale di Enna ha approvato il piano suppletivo di classificazione comprensivo di ventuno strade;

Considerato che per dodici delle anzidette strade è stato necessario dar corso ad ulteriore istruttoria;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 6, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole circa la classificazione tra le provinciali delle rimanenti nove strade, realizzate dai consorzi di bonifica « Gagliano - Castelferrato - Troina » e « dell'Altesina e dell'Alto Dittaino »;

Ritenuto, pertanto, che dette nove arterie, che si riportano in prosieguo, possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126:

1) « Corona-Licciardello-Ciapulla-Affitto-Prastà »: dalla strada di bonifica « Borgo Giuliano » alla strada provinciale n. 25 e dalla stessa alla strada di bonifica « Troina-Sparacollo », della lunghezza . . .	di km.	15+019,51
2) « Gagliano-Serra Bianco »: dalla strada provinciale « Gagliano-Troina » alla strada di bonifica « Troina-Sparacollo », della lunghezza	»	8+558,42
3) « Pirato-Dittaino »: dalla strada provinciale n. 7 nei pressi della stazione ferroviaria di Pirato alla stazione di Dittaino, della lunghezza	»	8+533
4) « Leonforte-Portella-Creta »: dall'abitato del comune di Leonforte alla strada provinciale « Leonforte-Erbavusa-bivio Villadoro », della lunghezza	»	13+435
5) « Salinella-strada provinciale Ragalbuto-Catenanuova », dalla strada provinciale « Agira-stazione Raddusa » alla strada provinciale « Ragalbuto-Catenanuova », della lunghezza	»	11+637
6) « Savarino-Vaccarizzo »: tratto strada statale n. 121-strada di bonifica n. 7 (Salinella-strada provinciale Regalbuto-Catenanuova », della lunghezza	»	6+731
7) « Acquanova-Morra »: dalla strada provinciale « Assoro-Dittaino » alla strada provinciale « Nissoria-San Giorgio-miniera Zimbalio-scalo Dittaino », della lunghezza . .	»	6+033
8) « Milocca-Calderari »: dalla strada statale n. 192 in località Calderari alla stessa strada statale in località Milocca in prossimità dello scalo ferroviario di Dittaino, della lunghezza	»	8+146
9) « Calascibetta-Erbavusa »: dalla strada statale n. 290 in prossimità dell'abitato di Calascibetta alla strada di bonifica n. 3, della lunghezza	»	9+001
estesa complessiva . . .	km.	87+093,93

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui sopra, dell'estesa complessiva di km. 87+093,93.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: Mancini

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, è liquidata mediante l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dal successivo art. 2.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta valevoli per l'anno finanziario 1968:

1) Categoria cotonieri:

comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa, oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa, ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm. i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al 70 % in mista intima con lino, si applica la misura unitaria d'imposta prevista per la categoria cotonieri dal presente paragrafo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1969.

2) Categoria canapieri-linieri:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati e cardati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con i filatoi ad aletta:

Turno giornaliero di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno . . .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno . . .	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione. L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da lino in quantità superiore al 30 % in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sin-

tetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto dell'esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) Categoria jutieri:

comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) Categoria lanieri:

comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno.

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno.

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno.

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta dal velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno.

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

III) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica in mista intima con cascami di seta (burretta) in quantità superiore al 25 % ma non al 50 %, misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.042 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 912 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 834 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II) e III) della lettera *b*), prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

c) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15 %, ma non superiore al 50 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Beta) filati pettinati:

a) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno.

La restituzione dell'imposta per i filati cardati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 alfa) lettera *a*) commi I) e III), lettere *b*) e *c*), nonchè per i filati pettinati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 beta) lettera *a*) va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 alfa), lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) Categoria filandieri di seta:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo otre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capo-bava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

6) Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm. o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Dette misure unitarie d'imposta non si applicano per i filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo retrattibile. In tal caso detti filati saranno assoggettati alle misure unitarie di imposta stabilite per la categoria Beta-*a*) del presente articolo, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta, previa analisi da eseguirsi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette su campioni del prodotto per accertare che il filato da esportare sia costituito da fibra acrilica del tipo retrattibile.

I fabbricanti invece che intendano produrre filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo non retrattibile debbono farne denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione.

L'ufficio, ricevuta la denuncia, provvede perchè tale lavorazione sia sottoposta ad oculata e frequente vigilanza saltuaria della finanza, disponendo il prelevamento di idonei campioni di filato da inviare al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per i necessari controlli.

Detti campioni dovranno essere prelevati direttamente dalle macchine di filatura.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superiore al 50 % si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per kg. del filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) Categorie dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività profiliera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.137;

II) superiore a kg. 500 ma non a kg. 600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 40.427;

III) superiore a kg. 600 ma non a kg. 880 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.137;

IV superiore a kg. 880 ma non a kg. 1000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 53.716;

V) superiore a kg. 1.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.137;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 240.609.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la resti-

tuzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1969.

8) Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 9.865.

9) Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 79.748.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.260 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.182.798;

II) superiore a kg. 5.260 ma non a kg. 5.400 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.017.789;

III) superiore a kg. 5.400 ma non a kg. 6.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.220.177;

IV) superiore a kg. 6.000 ma non a kg. 7.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.269.363;

V) superiore a kg. 7.000 ma non a kg. 8.990 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.017.516;

VI) superiore a kg. 8.990 ma non a kg. 9.030 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.026.780;

VII) superiore a kg. 9.030 ma non a kg. 9.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.197;

VIII) superiore a kg. 9.500 ma non a kg. 14.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.442.017;

IX) superiore a kg. 14.500 ma non a kg. 28.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

X) superiore a kg. 28.000 ma non a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.116.370;

XI) superiore a kg. 34.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XII) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 52.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.982.513;

XIII) superiore a kg. 52.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XIV) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 64.700 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.460.062;

XV) superiore a kg. 64.700 ma non a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XVI) superiore a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 7.012.993;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.359.105;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.787.082;

III) superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.359.105;

c) filati di fibre poliestere ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

II) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 13.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.169.376;

III) superiore a kg. 13.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

d) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.177.372;

e) filati di fibre di polistirolo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.455.003;

II) superiore a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 2.270.360.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d*) e 10-*e*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1969.

f) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 19.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 741.306;

II) superiore a kg. 19.000 ma non a kg. 23.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 828.259;

III) superiore a kg. 23.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.065.987;

IV superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 44.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.667.364;

V) superiore a kg. 44.000 ma non a kg. 48.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.944.672;

VI) superiore a kg. 48.500 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.034.354;

VII) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 51.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.100.404;

VIII) superiore a kg. 51.500 ma non a kg. 53.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.116.997;

IX) superiore a kg. 53.000 ma non a kg. 56.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.210.235;

X) superiore a kg. 56.000 ma non a kg. 57.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.366.362;

XI) superiore a kg. 57.800 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.375.053;

XII) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 77.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.126.344;

XIII) superiore a kg. 77.000 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.209.741;

XIV) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 84.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.377.864;

XV) superiore a kg. 84.000 ma non a kg. 87.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.519.804;

XVI) superiore a kg. 87.000 ma non a kg. 92.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.609.342;

XVII) superiore a kg. 92.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.271.434;

g) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 154.704;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 156.870;

III) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 8.650 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 486.064;

IV) superiore a kg. 8.650 ma non a kg. 9.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 503.491;

V) superiore a kg. 9.000 ma non a kg. 9.610 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 546.612;

VI) superiore a kg. 9.610 ma non a kg. 9.750 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 500.111;

VII) superiore a kg. 9.750 ma non a kg. 9.900 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 560.050;

VIII) superiore a kg. 9.900 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 538.147;

IX) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 11.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 577.334;

X) superiore a kg. 11.000 ma non a kg. 11.400 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 636.947;

XI) superiore a kg. 11.400 ma non a kg. 11.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 662.822;

XII) superiore a kg. 11.800 ma non a kg. 13.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 441.824;

XIII) superiore a kg. 13.000 ma non kg. 14.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 742.491;

XIV) superiore a kg. 14.000 ma non a kg. 17.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 923.808;

XV) superiore a kg. 17.000 ma non a kg. 20.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 672.207;

XVI) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 25.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.156.865;

XVII) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 31.180 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.776.280;

XVIII) superiore a kg. 31.180 ma non a kg. 33.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.778.594;

XIX) superiore a kg. 33.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 2.258.744.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI), XVII), XVIII) e XIX) nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*e*) commi I) e II) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi dell'anno.

h) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 308.001;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 562.714;

III) superiore a kg. 32.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.470.454;

IV) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 449.653;

V) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.981.058;

VI) superiore a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.499.540;

i) filati di fibre poliacriliche per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.149.303.

Per la categoria di cui al presente paragrafo 10-*i*) la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione della imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1969.

11) Categoria produttori di filati di vetro:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dall'anno, L. 2.375.731;

II) superiore a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, producente filato di vetro costituito da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione, con una tolleranza massima di 10 eliche per metro, composti di bave aventi un diametro superiore a 7 micron e resi aderenti le une alle altre a mezzo di bozzima priva di amidi, L. 2.069.485;

III) superiore a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, producente filato di vetro non sottoposto a torsione e costituito da bave aventi un diametro superiore a 7 micron rese aderenti le une alle altre a mezzo di bozzima priva di amidi, L. 4.866.833;

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione dalla massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 460.644;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 26.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 537.470;

III) superiore a kg. 26.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 780.661;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti da fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.167.813.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1967 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi n. 10-*f*), 10-*g*), 10-*h*) e alla categoria 11) non hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, in quanto le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

12) Categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1968 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e degli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie di imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'anno precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dell'arti-

colo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1968.

Art. 5.

La convenzione prevista al precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistema di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Qualora la liquidazione e il pagamento dell'imposta vengano effettuati nei modi stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio o macchina da filiera, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) il titolo medio dei filati da produrre;

4) la produttività media oraria per ogni fuso o filiera;

5) il numero dei fusi o filiere attivi;

6) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

7) gli estremi della quietanza della competente sezione provinciale di tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza della sezione provinciale di tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'ufficio tecnico verifica l'esattezza della dichiarazione suppletiva e procede alla liquidazione della imposta relativa.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione nei confronti dei fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, sono effettuati col sistema della dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo i fabbricanti interessati sono tenuti a presentare distintamente per ciascuna macchina taglierina la dichiarazione di cui al primo comma al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

In detta dichiarazione di lavoro costituita da più gruppi di tre fogli a ricalco, numerati e vidimati dall'U.T.I.F. deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

2) il numero distintivo, il tipo, l'anno di costruzione e la lunghezza utile dell'albero porta lame della taglierina.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di indicare prima di iniziare la lavorazione, l'orario di lavoro giornaliero e di annotare via via durante ciascuna giornata lavorativa gli altri elementi indicati nel modello di dichiarazione di lavoro allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Saltuariamente l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verificherà direttamente in fabbrica l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di lavoro e preleverà congrui campioni delle lamette prodotte da trasmettere al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per il controllo della qualità e del titolo delle lamette stesse.

Art. 9.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 provvede subito al controllo della dichiarazione stessa e alla liquidazione della relativa imposta.

L'importo dell'imposta come sopra liquidata sarà notificato non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione alla ditta interessata la quale entro il giorno 15 dello stesso mese deve versare l'importo dovuto alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 10.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica o di vetro che alla data della entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dell'imposta

di fabbricazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dello esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data di denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 11.

I fabbricanti indicati all'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, che intendano installare sulle proprie macchine di filatura appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, debbono farne preventiva richiesta al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando il tipo di apparecchio che si vuole applicare.

L'ufficio ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, dispone per i necessari controlli del congegno di misura proposto e, ove risulti idoneo all'uso, autorizza l'installazione dell'apparecchio medesimo, osservate le seguenti modalità:

a) il congegno di misura deve essere applicato direttamente sull'albero di stiro dei filatoi o su quello delle pompe di alimentazione delle filiere e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione dei periodi di attività o di inattività delle macchine di filatura;

b) per i filatoi ring a due fronti dotati di moto indipendente, lo strumento di misura dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti;

c) gli apparecchi come sopra installati dovranno essere opportunamente suggellati al fine di evitare abusi a danno dell'erario. Detti apparecchi dovranno essere forniti dalla ditta interessata ed installati a sua cura e spese.

Negli stabilimenti presso i quali le macchine di filatura sono munite degli strumenti in parola, le riduzioni proporzionali del canone di abbonamento saranno determinate dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le modalità stabilite dall'art. 6 del soprarichiamato decreto-legge n. 1029.

Art. 12.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le categorie di produttori di filati che assolvono i canoni di abbonamento stabiliti al lordo nel presente decreto, sarà effettuata previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e successivamente modificato con la legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 13.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero, quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, quelle stabilite con gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè le norme previste dall'art. 3, secondo e terzo comma, e dagli articoli 5, 10 e 13 del presente decreto, continueranno ad applicarsi fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1969.

La norma di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, si rende applicabile soltanto per i nastri artificiali e sintetici aventi una larghezza apparente non superiore a 100 millimetri e che si sfibrillino sotto torsione.

Art. 15.

Le misure unitarie d'imposta di cui al precedente art. 2, previste per i filati indicati ai paragrafi I), II), III) e IV) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, continueranno ad applicarsi fino a quando, per gli stessi filati, non sarà stabilito un diverso sistema di tassazione come sancito dall'art. 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: PRETI

(5724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuliano Luchini, Vice console onorario di Panama a Venezia.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paolo Riccardi, Console onorario dei Paesi Bassi a Sassari.

(5550)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Gili Giuseppe, residente nel comune di Torino, dal 29 luglio 1968.

Chinni Bernardo, residente nel comune di Roma, dal 3 agosto 1968.

(5552)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 giugno 1968:

Plescia Giuseppe, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì.

Cavallone Francesco, notaio residente nel comune di Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como.

(5553)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di cinquantasette società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa Lavoratori albergo e mensa e pubblici esercizi (C.L.A.M.P.E.A.), con sede in Acqui (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 28 ottobre 1945, repertorio 12602;

2) Società cooperativa « La Piemontese, Società cooperativa nettezza urbana », con sede in Acqui (Alessandria), costituita per rogito Morbelli in data 20 aprile 1951, repertorio 3701;

3) Società cooperativa « La Stella », con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 24 giugno 1963, repertorio 46557;

4) Società cooperativa « Postale telegrafica e telefonica di Ancona », con sede in Ancona, costituita per rogito Cagnucci in data 24 gennaio 1946, repertorio 1843/35;

5) Società cooperativa « Speranza » Camerano, con sede in Camerano (Ancona), costituita per rogito Castellucci in data 23 ottobre 1963, repertorio 47419;

6) Società cooperativa « Monital tra i dipendenti dei Monopoli di Stato - Manifattura tabacchi », con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito Ricci in data 31 maggio 1963, repertorio 52158;

7) Società cooperativa « Agricola Rinascente S. Cassiano », con sede in S. Cassiano di Fabriano (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 22 maggio 1964, repertorio 68205;

8) Società cooperativa « La Filottranese », con sede in Filottrano (Ancona), costituita per rogito Pucilli in data 12 aprile 1964, repertorio 7200;

9) Società cooperativa « Agricola del Sentino », con sede in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 30 ottobre 1960, repertorio 45791;

10) Società cooperativa edilizia « Giardino Cromas », con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 22 luglio 1964, repertorio 8585;

11) Società cooperativa « La Verna », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 6 aprile 1965, repertorio 25970;

12) Società cooperativa « Cooperativa edilizia Orchidea », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 1° giugno 1965, repertorio 40.760;

13) Società cooperativa « Cooperativa edilizia San Giusto », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 29 novembre 1963, repertorio 30441;

14) Società cooperativa « Cooperativa edilizia S. Leo », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 19 settembre 1963, repertorio 29372;

15) Società cooperativa « Cooperativa edilizia Neri », con sede in Castelnuovo dei Sabbioni località Neri (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 28 maggio 1963, repertorio 27.534;

16) Società cooperativa edilizia fra impiegati postali e telegrafici di ruolo di Ascoli Piceno « Cooperpostel », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Alleva in data 18 dicembre 1954, repertorio 9893;

17) Società cooperativa « Cooperativa consumo postale, telegrafica, telefonica di Ascoli Piceno », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Neroni in data 17 dicembre 1945, repertorio 1948;

18) Società cooperativa « Cooperativa operai reduci C.O.R. », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Neroni in data 10 febbraio 1947, repertorio 2528;

19) Società cooperativa « San Gabriele », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 21 marzo 1963, repertorio 38.645;

20) Società cooperativa « Cooperativa di lavoro e consumo fra falegnami artigiani e capi di bottega », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Sari in data 14 dicembre 1945, repertorio 15478;

21) Società cooperativa ed. « Marina Piccola », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marchetti in data 8 ottobre 1960, repertorio 3563/654;

22) Società cooperativa « Cooperativa Parva Domus », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 25 giugno 1955, repertorio 26173/1067;

23) Società cooperativa « La Fedelissima », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 19 febbraio 1955, repertorio 25820/10447;

24) Società cooperativa « Cooperativa consumo Libertas », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passanante in data 22 ottobre 1944, repertorio 3907;

25) Società cooperativa « Cooperativa edilizia tra i dipendenti di ruolo e pensionati dello Stato », con sede in Santelpidio a Mare (Ascoli Piceno), costituita per rogito Carrioli in data 20 settembre 1953, repertorio 13047/1623;

26) Società cooperativa Lavoratori edili in Pagliare (C.L.E.P.), con sede in Pagliare di Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito Monti in data 8 febbraio 1948, repertorio 5092;

27) Società cooperativa « Aliante », con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 21 giugno 1963, repertorio 228/106;

28) Società cooperativa « Aurora », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 20 gennaio 1958, repertorio 1242/566;

29) Società cooperativa agricola lavoro e consumo « La Stella », con sede in Roccalbegna (Grosseto), costituita per rogito Ordini in data 15 ottobre 1946, repertorio 9430;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro di « Ribolla », con sede in Ribolla di Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 14 dicembre 1959, repertorio 2240;

31) Società cooperativa edilizia « Alba Bella », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 14 novembre 1963, repertorio 54661;

32) Società cooperativa « Labronica Domus Pirelliana », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 6 dicembre 1963, repertorio 36276;

33) Società cooperatipa « F.I.B. - Labronica società cooperativa edilizia », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 6 aprile 1963, repertorio 45482;

34) Società cooperativa edilizia « Labronico Cigno », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 2 dicembre 1963, repertorio 49597;

35) Società cooperativa « Livornese arditi d'Italia ed ex combattenti », con sede in Livorno, costituita per rogito Parducci in data 28 aprile 1960, repertorio 6596;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Giuseppe Operaio », con sede in Bibbona (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 27 settembre 1959 ,repertorio 8085;

37) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. La California », con sede in Bibbona (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 5 marzo 1962, repertorio 16117;

38) Società cooperativa « Agricola A.C.L.I. Bibbona », con sede in Bibbona (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 2 dicembre 1962, repertorio 19215;

39) Società cooperativa « Lievito Coop. », con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Selli in data 14 febbraio 1966, repertorio 6553;

40) Società cooperativa « Ferrovieri di Cecina », con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Mannoni in data 12 giugno 1948, repertorio 6282;

41) Società cooperativa edilizia « Il Poggio », con sede in Piombino (Livorno), costituita in data 6. giugno 1960, repertorio 1762/92;

42) Società cooperativa « Pro Casa », con sede in Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Benzo in data 27 agosto 1963, repertorio 19503;

43) Società cooperativa agricola A.C.L.I. Castelnuovo della Misericordia, con sede in Rosignano Marittimo località Castelnuovo della Misericordia (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 26 novembre 1962, repertorio 19151;

44) Società cooperativa agricola A.C.L.I. Maccetti, con sede in Rosignano Marittimo località Maccetti (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 21 novembre 1962, repertorio 19091;

45) Società cooperativa « Belle Alpi di Careggine », con sede in Careggine (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 11 giugno 1962, repertorio 6084;

46) Società cooperativa edilizia « S. Antonio », con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 26 giugno 1957, repertorio 18389;

47) Società cooperativa edilizia « San Carlo », con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 19 giugno 1958, repertorio 19205;

48) Società cooperativa edilizia « Volere e Potere », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 5 dicembre 1963, repertorio 20683;

49) Società cooperativa edilizia « Tobruk », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 26 aprile 1963, repertorio 20044;

50) Società cooperativa « Lavoranti panettieri di Mantova », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 12 dicembre 1951, repertorio 6362;

51) Società cooperativa « Edificatrice Calubria », con sede in Ostiglia (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 30 gennaio 1964, repertorio 48307;

52) Società cooperativa « C.E.S.A.N.P.I. » Costruzioni edili e stradali A.N.P.I., con sede in Apuania Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Zuccarino in data 10 novembre 1945, repertorio 17403;

53) Società cooperativa consumo « Lega lizzatori e cavatori di Forno e limitrofi » già « Cooperativa di consumo lega lizzatori e cavatori del Forno e limitrofi », con sede in Forno di Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Guidoni in data 18 luglio 1912, repertorio 1187;

54) Società cooperativa « Anonima edile stradale di Canossa », con sede in Canossa di Mulazzo (Massa Carrara), costituita per rogito Chiartelli in data 29 novembre 1946, repertorio 2793/2075;

55) Società cooperativa « La Nostra Casa », con sede in Milano, costituita per rogito Caligaris in data 3 marzo 1950, repertorio 38071/6124;

56) Società cooperativa « I Santi Patroni d'Italia », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 15 marzo 1963, repertorio 391799;

57) Società cooperativa « Edificatrice » circolo cooperativo Risorgimento di Bruzzano, con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 15 novembre 1954, repertorio 16531;

(5314)

Scioglimento della società cooperativa « Fitosanitaria Irpinia », con sede in Capriglia Irpinia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1968, la società cooperativa « Fitosanitaria Irpinia », con sede in Capriglia Irpina (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 30 marzo 1965, rep. 70002, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5599)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Nuova Italia », con sede in Marino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1968, la società coperativa di consumo « Nuova Italia », con sede in Marino, frazione Ciampino (Roma), costituita per rogito Badia in data 18 aprile 1966, rep. 21630, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Guido Cacace.

(5598)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa provinciale artigiani edili, con sede in Macerata

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1968, il dott. Bilardo Enzo è stato nominato liquidatore della società cooperativa provinciale artigiani edili, con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 19 gennaio 1950, rep. 25816, in sostituzione del sig. Cirilli Giovan Battista.

(5600)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Ozzanese », con sede in Casale Monferrato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1968, la società cooperativa edilizia « Ozzanese », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 4 marzo 1965, rep. 32605, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5601)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Fiorita », con sede in Volpedo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1968, la società cooperativa edilizia « La Fiorita », con sede in Volpedo (Alessandria), costituita per rogito Giambelluca in data 9 febbraio 1965, rep. 20220, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5604)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Sicurtà », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1968, la società cooperativa edilizia « Sicurtà », con sede in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 23 aprile 1965, rep. 79039, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola de Feo.

(5605)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Monteverdi Marittimo » con sede in Monteverdi Marittimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 1968, ove è detto: « . . . rag. Pietro Cattani . . . », leggasi: « . . . rag. Piero Cattani . . . ».

(5514)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-PG »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Federici & Broccoletti, con sede in Perugia, via del Verzaro, n. 1/*A* ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-PG », a suo tempo assegnato alla ditta stessa

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Perugia.

(5369)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 6-PG »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Chiucchi Angelo, con sede in Foligno (Perugia), piazza Vittorio Emanuele ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 6-PG », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Perugia.

(5370)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 marzo 1968 « Costituzione della commissione consultiva per le assicurazioni private », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1968, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 2, n. 2, leggasi: « Diaco » anzichè « Giaco »;
all'art. 4, n. 10, leggasi: « Fodale » anzichè « Dodale »;
all'art. 7, 2° rigo, leggasi: « Mundula » anzichè « Munduka ».

(5585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.297.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5702)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1968, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 830.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanco 1967

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5703)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanco 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5704)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Livorno (viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5705)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 169.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5706)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1968, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.968.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5707)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5708)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.064.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5709)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.866.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5711)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.425.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5712)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 396.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5713)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.123.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5714)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.899.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5715)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.345.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5716)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.097.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5717)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.902.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5718)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.954.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5719)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.895.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5720)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.795.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5721)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.988.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5722)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1968, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.802.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5723)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5710)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria in comune di Fabriano

Con decreto ministeriale 25 maggio 1968, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria della estensione di ha. 1200 circa, in comune di Fabriano (Ancona), i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, così delimitati:

« Strada provinciale Arceviese incrocio con Fornaci Gioia; strada provinciale Arceviese sulla destra fino alla stazione ferroviaria di S. Donato Coccore; strada comunale per S. Donato; S. Donato; strada comunale per Ciaramella fino al ponte Fossatone, strada comunale per Casa Rossa; Casa Rinchiusa; Casa Cipolletta; Casa Manfredi; Torre Cecchina, Fornaci Gioia; strada provinciale Arceviese ».

(5590)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ronego, con sede in Cologna Veneta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5063 in data 28 maggio 1968, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ronego, con sede in Cologna Veneta (Verona), deliberato dal consiglio dei delegati in data 4 gennaio 1968.

(5422)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica aurunco, con sede in Sessa Aurunca

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5119-5431, in data 30 maggio 1968, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), deliberate dal consisiglio dei delegati in data 10 gennaio 1968.

(5501)

Approvazione del regolamento per il libro genealogico della razza bovina bruna alpina

Con decreto ministeriale 25 maggio 1968, l'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza bruna alpina è autorizzata ad istituire il libro genealogico ed è approvato il regolamento per il libro genealogico della razza bruna alpina.

(5551)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica canale Corfinio, con sede in Pratola Peligna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5178 in data 30 maggio 1968, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica canale Corfinio, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila), deliberate dal commissario straordinario dell'ente in data 8 febbraio 1968.

(5502)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Arneo, con sede in Nardò

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5191 in data 30 maggio 1968, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Arneo, con sede in Nardò (Lecce,) deliberate dal consiglio dei delegati in data 25 novembre 1967.

(5503)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Giacomo Apostolo » di Castelfranco Veneto ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.84/3/388 in data 7 maggio 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Giacomo Apostolo » di Castelfranco Veneto (Treviso), è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(5439)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « E. Agnelli » di Pinerolo ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.81/9/387 in data 4 maggio 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « E. Agnelli » di Pinerolo (Torino), è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(5440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 3 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Baldini Mons. Carlo, Vescovo di Montepulciano — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 235.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1808 Mod. 25/4 — Data: 8 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Rappresentante l'ufficio riscontro della Corte dei conti — Intestazione: Sac. Viola Giuseppe, nato a Gaeta il 19 giugno 1932 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4898)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 233, il ricorso straordinario proposto l'8 ottobre 1962 dal signor Mario Dudine, nato ad Isola d'Istria il 1° febbraio 1900, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona *B* dell'ex Territorio Libero di Trieste è respinto perchè infondato.

(5516)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1968, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 96, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 7 gennaio 1967 dal sig. Umberto Maturanzio avverso il provvedimento di dispensa dal servizio adottato nei suoi confronti dal comitato direttivo del Banco di Napoli.

(5580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 14 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,20	623,20	623,10	623,50	623,25	—	623,50	623,50	622,89	623,20
$ Can.	578,10	578,50	578,50	578,50	578 —	—	578,40	578,50	578,10	578,40
Fr Sv.	144,81	144,95	144,90	144,98	144,90	—	145,01	144,98	144,81	144,92
Kr D.	83,35	83,40	83,44	83,43	83,40	—	83,45	83,43	83,35	83,38
Kr N.	87,24	87,25	87,24	87,30	87,10	—	87,05	87,30	87,24	87,27
Kr Sv.	120,63	120,63	120,60	120,68	120,65	—	120,70	120,68	120,63	120,65
Fol.	171,91	172,04	172,20	172,39	172,10	—	172,36	172,39	171,91	172,15
Fr B.	12,51	12,514	12,52	12,52375	12,50	—	12,520	12,52375	12,51	12,515
Franco francese	125,26	125,29	125,34	125,365	125 —	—	125,36	125,365	125,26	125,20
Lst	1487 —	1486,40	1487 —	1487,40	1486 —	—	1487,05	1487,40	1486,45	1486,40
Dm occ.	155,89	156,05	156,03	156,07	156 —	—	156,12	156,07	155,89	156,05
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,10	24,135	24,02	—	24,15	24,135	24,10	24,11
Escudo Port.	21,78	21,77	21,81	21,79	21,80	—	21,76	21,79	21,78	21,78
Peseta Sp.	8,93	8,95	8,93	8,94	8,90	—	8,94	8,94	8,93	8,93

Media dei titoli del 14 giugno 1968

Rendita 5 % 1935	107,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1968

1 Dollaro USA	623,50
1 Dollaro canadese	578,45
1 Franco svizzero	144,995
1 Corona danese	83,44
1 Corona norvegese	87,28
1 Corona svedese	120,69
1 Fiorino olandese	172,375
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	125,362
1 Lira sterlina	1487,225
1 Marco germanico	156,095
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,94

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Roja in comune di Ventimiglia

Con decreto 12 marzo 1968, n. 322, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Roja non censito in catasto, adiacente alla particella 107 del foglio n. 62/63 del catasto del comune di Ventimiglia (Imperia) di mq. 1440 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 febbraio 1965, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5382)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del torrente Nervia in comune di Camporosso

Con decreto 30 marzo 1968, n. 398, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del torrente Nervia, in comune di Camporosso (Imperia), segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 4 della superficie di mq. 413 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 settembre 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5383)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni residuati lungo il canale Maestro della Chiana, in comune di Arezzo.

Con decreto 9 aprile 1968, n. 438, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni residuati lungo il canale Maestro della Chiana, in comune di Arezzo, segnati nel catasto del comune di Arezzo, - Sezione Valdichiana, al foglio n. 28, particella 49 (mq. 560); 51 (mq. 610); 81 (mq. 600); 90 (mq. 1.400); e al foglio n. 37 particelle 12 (mq. 25); 13 (mq. 270) e 41 (mq. 510) di complessivi mq. 4295 ed indicati negli estratti catastali rilasciati il 12 marzo 1966 dall'ufficio tecnico erariale - Sezione Valdichiana; estratti catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5381)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto d'alveo della roggia Marosticana, in Vicenza

Con decreto 8 maggio 1968, n. 546 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto d'alveo della roggia Marosticana (Vicenza) segnato nel catasto del comune stesso, sezione unica, foglio XI, di mq. 1765 ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 novembre 1967, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5438)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso i convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i convitti nazionali;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

A) concorso ordinario a settecentosettanta posti da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distribuiti:

n. 70 nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta:
n. 80 nei convitti nazionali della Lombardia;
n. 73 nei convitti nazionali del Trentino, Veneto e Friuli;
n. 70 nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna;
n. 45 nei convitti nazionali della Liguria e Toscana;
n. 20 nei convitti nazionali delle Marche;
n. 38 nei convitti nazionali del Lazio;
n. 46 nei convitti nazionali degli Abruzzi e Molise;
n. 130 nei convitti nazionali della Campania;
n. 90 nei convitti nazionali delle Puglie e Basilicata;
n. 90 nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia;
n. 18 nei convitti nazionali della Sardegna.

B) Concorso a ventinove posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia da godersi presso i convitti nazionali;

C) concorso a carico della fondazione « Avv. Meloni Siotto »:

n. 1 posto presso il convitto nazionale di Cagliari, riservato ad alunni residenti nel comune di Orani che non abbiano superato i dieci anni di età al 30 settembre 1968.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1967-68.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1968, salvo quanto è previsto per i concorrenti di cui alla lettera *C*) dell'art. 1, circa il limite di età.

Gli aspiranti ai posti riservati di cui alla lettera *B*) di cui all'art. 1 devono documentare, con certificato rilasciato dal comune di residenza, il requisito all'appartenenza alla Venezia Giulia e con un attestato rilasciato dal comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il requisito di profugo.

Dal requisito dell'età indicato nel primo comma, sono dispensati i candadati che dimostrino, con certificato del capo d'istituto, di essere convittori dei convitti nazionali o comunque alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria dei vincitori dei posti ordinari in numero non superiore a quello dei posti stessi complessivamente considerati, una graduatoria dei vincitori dei posti riservati messi a concorso in numero non superiore a quello dei posti stessi e una graduatoria del posto di fondazione « Avv. Meloni Siotto ». Potrà essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso. Dopo la graduatoria dei vincitori dei posti ordinari la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della concessione e, per i posti riservati e di fondazione designerà, altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

I posti riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, messi a concorso con decreto ministeriale 25 maggio 1968 e non conferiti per mancanza di vincitrici, possono essere assegnati ai partecipanti al concorso riservato, di cui alla lettera *B*) del presente bando, risultati meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, Divisione 5ª), entro il 15 luglio 1968.

Nella domanda di ammissione al concorso devono essere espressamente indicati almeno tre regioni o gruppi di regioni tra quelle indicate nella lettera *A*) all'art. 1.

Il Ministero, nell'assegnazione dei vincitori presso i singoli istituti, terrà conto delle richieste degli interessati compatibilmente con l'ordine di graduatoria dei vincitori stessi.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa da bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1967-68 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati la scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato.

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti della famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato, per i partecipanti al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 potrà essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre al certificato, di cui al primo comma del presente capo, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato deve essere vistato dal consolato competente;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1967-68, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori dei convitti nazionali, o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il convitto sono a carico del concorrente.

Roma, addì 24 maggio 1968

p. *Il Ministro*: ELKAN

(5337)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso gli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile, destinati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, n. 692, relativo alla trasformazione del collegio « Sant'Agostino » di Piacenza;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati istituti di educazione femminile:

A) concorso ordinario:

a) n. 74 posti presso gli educandati femminili dello Stato;

b) n. 16 posti presso il convitto nazionale femminile di Anagni;

c) n. 160 posti presso gli istituti pubblici di educazione femminile;

d) n. 3 posti presso l'istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza.

B) concorso riservato:

a) n. 1 posto presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservato in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

b) n. 7 posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito nell'anno scolastico 1967-68 la licenza elementare;

c) n. 9 posti presso gli istituti pubblici di educazione, riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

d) n. 9 posti presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato, che abbiano il requisito della romanità.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1967-68.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1968.

Per partecipare al concorso a posti riservati le aspiranti devono documentare, con apposito certificato o dichiarazione, rilasciati dai competenti organi il possesso del requisito richiesto.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo di istituto, di essere alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra, alle figlie di decorati al valore e alle figlie di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria di vincitrici del concorso ordinario, in numero non superiore a quello dei posti stessi, complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compresa, come vincitrice, in più di una categoria la candidata che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammessa; dopo la graduatoria delle vincitrici dei posti ordinari la commissione designerà le altre concorrenti merite-

voli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altre concorrenti meritevoli della specifica concessione.

I posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, messi a concorso con decreto ministeriale 24 maggio 1968 e non conferiti per mancanza di vincitori possono essere assegnati alle partecipanti al concorso riservati di cui alla lettera *c*) del presente bando risultate meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1968.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1967-68 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per le partecipanti al concorso a posti riservati di cui alle lettere *b*), *c*), può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre al certificato, di cui al primo comma del presente capo, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato deve essere vistato dal consolato competente;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.). Detto documento non è richiesto per le concorrenti a posti gratuiti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1967-68, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in Istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'istituto.

Le concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre domande dovranno far riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio, o la sede destinatale, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione, o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere la sede sono a carico della concorrente.

Roma, addì 25 maggio 1968

p. *Il Ministro*: ELKAN

(5338)

Concorsi a posti gratuiti di studio nei convitti « D. Alighieri » di Gorizia, « S. Pellico » di Ala, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro ottanta posti gratuiti presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia e cinquanta posti presso il convitto « N. Sauro » di Trieste;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a quindici posti presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservato ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria;

b) concorso a sei posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole di istruzione secondaria;

c) concorso a ventitre posti presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria;

d) concorso a ventuno posti presso il convitto « N. Sauro » di Trieste riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità, o amministrazione, della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguita la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1967-68.

Art. 3.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1968.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori dei convitti nazionali o di altri istituti di educazione, o comunque, alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza a parità di merito, agli orfani di militari, o civili morti in guerra, ai figli dei decorati al valore ed ai figli di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenza.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra. Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione V) entro il 15 luglio 1968.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3263, in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 6 del decerto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1967-68 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1967-68, e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori nei convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti sono dispensati dal presentare i documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione, o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 24 maggio 1968

p. *Il Ministro*: ELKAN

(5339)

Concorso a posti gratuiti di studio nei convitti nazionali ed in altri istituti di educazione riservato a particolari categorie di alunni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale, per titoli, per il conferimento di venti posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni, maschi e femmine, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1967-1968.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il 16° anno dietà alla data del 1° ottobre 1968:

a) orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero, o dall'Africa ex italiana o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma del presente articolo sono dispensati i candidati che siano convittori dei con-

vitti nazionali, o di altri istituti di educazione o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopracitate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi, o grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale per mutilati ed invalidi di guerra;

d) per i figli dei rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga o da Tenda, mediante attestato della competente prefettura;

e) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, mediante attestato rilasciato dalle relative amministrazioni;

f) per i profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per gli studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente intendenza di finanza, se trattasi di danni a beni mobili; dal competente ufficio provinciale del genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione ministeriale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, Divisione V) entro il 15 luglio 1968.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1967-1968 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune, o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero nell'anno scolastico 1967-1968, e se gli altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori, nei convitti nazionali ed in altri istituti di educazione sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'istituto.

Art. 8.

Il posto viene conferito per la durata degli studi secondari salvo la riconferma di anno in anno.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 24 maggio 1968

p. *Il Ministro*: ELKAN

(5340)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'amministrazione del Tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Esaminate le vacanze determinatesi nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) 35 posti di applicato aggiunto in prova per coloro che avranno superato le prove scritte, la prova orale e quella di dattilografia di cui al programma allegato al presente bando;

b) 10 posti di dattilografo aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia;

c) 5 posti di operatore tecnico aggiunto in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*) la prova su mezzi meccanici indicati nel programma allegato al presente bando.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche è riservato alle sottoindicate categorie di personale purchè in servizio da data anteriore al 1° settembre 1962:

1) impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo e terzo comma, della citata legge n. 1291/1962, ovvero ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in aplicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi od in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, degli impiegati di cui al punto 2 e 3 del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatte sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle ragionerie provinciali dello Stato, entro e non oltre il 60° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le ragionerie regionali dello Stato e le ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti raporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 10 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente articolo, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Coloro invece che aspirano alla qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova pratica di dattilografia, quella su mezzi meccanici indicati nel programma di esame.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale ed in quelle pratiche.

Il punteggio relativo alle prove pratiche nei confronti dei dattilografi aggiunti e degli operatori tecnici aggiunti è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia per i primi e nella prova sui mezzi meccanici e in quella di dattilografia per i secondi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di venti giorni.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6

In tale graduatoria saranno compresi sulla base del punteggio conseguito nelle sole prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i dattilografi aggiunti o per gli operatori tecnici aggiunti anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo le prove di stenografia o su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi miiltari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esiti di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui ai primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, nonchè di prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte si svolgerannno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori degli idonei, per la relativa pubblicazione saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova od operatori tecnici aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 800.200, (ex coefficiente 157), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1968
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 267

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento di italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle ragionerie provinciali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia;
4) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà oltre che nell'esecuzione del saggio di dattilografia anche di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia e in prove su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente a . . . . (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro IX annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .
3) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data . . presso . .
4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .
5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: (4)
6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (5) . . .

Indicare le eventuali condanne ripartate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (6)

Data . . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

---

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto in prova (vedansi articoli 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ». Oppure: « Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica su macchine d'ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 10 del bando.

(6) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814 dell'8 marzo 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 140 del 16 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 949, in data 18 marzo 1968, relativo all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ranucci Alberto	punti	59,64	su 120
2. Santori Francesco	»	59,57	»
3. Valentini Fernando	»	59,11	»
4. Rossi Cosmo	»	58,62	»
5. Longhi Luciano	»	58,20	»
6. Zonghi Luciano	»	57,47	»
7. Tesserini Romeo	»	57,38	»

8. Pulignano Piero	punti 57,22	su 120
9. Ricci Giuseppe	» 56,73	»
10. Franciosini Giorgio	» 56,45	»
11. Mezzera Mario	» 56,27	»
12. Crescenzi Oliviero	» 56,04	»
13. Fiore Sante	» 54,07	»
14. Mambrini Mariano	» 53,97	»
15. Nibbio Rolando	» 53,40	»
16. Giardi Paolo	» 53,02	»
17. Papalini Guido	» 52,80	»
18. Rossini Pietro (invalido di guerra)	» 52,74	»
19. Scalia Michele .	» 51,71	»
20. Capoccia Mario . . .	» 50,90	»
21. Bendini Nazareno	» 50,73	»
22. Collinvitti Gaetano	» 50,16	»
23. Sabatini Paolo	» 49,87	»
24. Tanini Roberto	» 49,70	»
25. Pianigiani Ciro . .	» 49,50	»
26. De Carolis Domenico	» 48,75	»
27. Zumpano Antonio	» 48,23	»
28. Arca Sebastiano	» 48,01	»
29. De Rosa Pasquale	» 46,58	»
30. Iannessi Augusto	» 46 —	»
31. Vitali Giovan Battista	» 45,94	»
32. Dionisi Impero .	» 45,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 25 maggio 1968

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1682 del 25 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i candidati hanno dichiarato di voler concorrere,

Rilevato che al diciottesimo posto figura l'invalido di guerra dott. Pietro Rossini;

Considerato che, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, il predetto deve essere incluso tra i vincitori, e che solo per alcuni dei comuni interessati, con più di una condotta medica, sussiste l'obbligo di riservare un posto ad un invalido di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ranucci Alberto: Canepina - condotta unica;
2) Santori Francesco: Sutri - condotta unica;
3) Valentini Fernando: Viterbo - frazione Roccalvecce;
4) Rossi Cosmo: Capodimonte - condotta unica;
5) Longhi Luciano: Piansano - condotta unica;
6) Zonghi Luciano: Tuscania - 2ª condotta;
7) Tesserini Romeo: Castiglione in Teverina - 2ª condotta;
8) Pulignano Piero: Castel Sant'Elia - condotta unica;
9) Ricci Giuseppe: Graffignano - 2ª condotta;
10) Rossini Pietro (invalido di guerra): Orte - 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 25 maggio 1968

Il medico provinciale: CORDA

(5519)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1968, n. **27.**

Norme per la promozione delle intese.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 15 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire più equi rapporti sociali, un più rapido sviluppo dell'agricoltura e la stabilità dei lavoratori sulla terra in armonia con i fini di cui all'articolo 15 e con le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, allorquando sul fondo da trasformare sia in atto un contratto agrario, i piani organici di trasformazione aziendale, per la cui realizzazione siano richiesti e debbano essere concessi contributi in applicazione delle leggi statali o regionali, devono essere presentati ed attuati d'intesa fra i contraenti.

L'Amministrazione regionale promuove, con il procedimento previsto dalla presente legge, le intese fra le parti contraenti.

Art. 2.

Il piano organico di trasformazione è costituito da quel complesso di opere che, considerate congiuntamente, servono a realizzare sul fondo uno stabile assetto produttivo che sia in armonia con gli obiettivi del piano regionale nel settore agricolo e con le direttive fondamentali di trasformazione, risponda alle vocazioni colturali dei terreni da trasformare, sia in grado di dare allimprenditore che lo realizza un reddito congruo e la cui utilità sia proporzionata all'investimento previsto.

Art. 3.

I contraenti beneficiano dei contributi per la realizzazione del piano organico di trasformazione in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e di lavoro nell'attuazione del piano stesso.

La misura del contributo per ciascuno dei contraenti sarà uguale a quella fissata dalle leggi e dai programmi per la categoria cui i contraenti appartengono.

Art. 4.

Le domande per ottenere i contributi per l'attuazione dei piani organici di trasformazione aziendale e la relativa documentazione possono essere presentate anche a cura di una sola delle parti contraenti ai competenti Ispettorati agrari o forestali che devono preliminarmente accertare la esistenza della intesa fra i contraenti stessi e, qualora manchi, promuoverla.

Art. 5.

Ove l'intesa non venga raggiunta per il tramite degli organi di cui all'articolo precedente, l'intesa stessa è promossa dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, sentita una apposita Commissione, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

La Commissione di cui al comma precedente viene nominata dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste ed è composta da quattro esperti scelti fra i componenti del Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, uno dei quali con funzioni di presidente, e da tre esperti in materia agraria in rappresentanza dei concedenti e dei concessionari sentite la Confederazione generale italiana dell'agricoltura, la Confederazione nazionale coltivatori diretti e l'Unione regionale dei cantadini coltivatori e pastori sardi.

La Commissione dura in carica due anni. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste.

Le parti, in virtù della loro autonomia negoziale, hanno facoltà di investire col potere di arbitrato, ai sensi dell'articolo 1349 del Codice Civile, la predetta Commissione per la determinazione del contenuto dell'intesa.

Art. 6.

Ove la domanda venga presentata per iniziativa congiunta dei contraenti, l'intesa è raggiunta quando nella domanda stessa sono determinati la quota di partecipazione di ciascuno dei contraenti alle spese di attuazione del piano organico, nonchè le modalità e i tempi di attuazione del piano stesso.

Art. 7.

Quando la domanda sia presentata da una sola delle parti e venga successivamente corredata della dichiarazione con cui l'altra parte aderisce alle determinazioni di cui al precedente articolo 6, l'intesa è raggiunta.

Art. 8.

Nel caso in cui le parti dissentano sulla misura dell'apporto da recare alla trasformazione, gli organi istruttori promuovono l'accordo ispirandosi al criterio della parità della partecipazione

L'entità della partecipazione del concessionario viene determinata tenendo conto sia del lavoro proprio e dei familiari sia del capitale impiegati per l'attuazione. della trasformazione. L'apporto del concessionario può anche consistere soltanto in lavoro

Art. 9.

Ove la domanda venga presentata per iniziativa del concessionario ed il concedente si opponga all'attuazione di qualsiasi trasformazione che sia conforme alle direttive fondamentali contenute nei piani e nei programmi, l'Amministrazione regionale procede ai sensi del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962. n. 588.

Art. 10.

L'intesa deve sempre prevedere che la durata del contratto — che non può essere inferiore a nove anni decorrenti dalla data del collaudo delle opere — consenta al concessionario di godere per un congruo periodo di tempo l'incremento del reddito che la trasformazione è destinata a produrre.

Art. 11.

Ferme restando le norme relative alle indennità per i miglioramenti, contenuta nel Codice civile e nelle leggi speciali, l'intesa deve prevedere che, all'atto della estinzione del contratto, gli interessi del concessionario, tenuto conto della durata del rapporto, degli eventuali aumenti del canone e degli incrementi di reddito conseguenti alla trasformazione, non siano pregiudicati nella determinazione della indennità a lui spettante.

Art. 12.

I concessionari coltivatori diretti, singoli o associati, partecipanti all'intesa hanno diritto di prelazione, in caso di vendita dei fondi trasformati, secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 13.

Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588, nella concessione degli incentivi sono preferiti i piani organici di trasformazione aziendale che sono presentati secondo le finalità e le disposizioni della presente legge.

Art. 14.

Per i terreni di proprietà degli enti locali non sufficientemente valorizzati valgono le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 15.

Ove sia in atto, sui fondi da trasformare, un contratto di sublocazione, il subconcessionario coltivatore o allevatore diretto subentra a tutti gli effetti al concessionario nei diritti stabiliti dalla presente legge.

Art. 16.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo 5 compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

Art. 17.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata

Cap. 10401 - Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949 n. 250 L. 1.000.000

Stato di previsione della spesa

Cap. 11138 - Compensi, indennità di trasferta e rimborsi di spese di viaggio ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi istituiti presso l'Amministrazione regionale (legge regionale 19 maggio 1964, n. 12 . . . L. 1.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 1.000.000 annue, fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni successivi si farà fronte con una quota, dell'importo annuo di lire 1.000.000, del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1968

DEL RIO

(5076)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.